



**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**  
**Sezione specializzata in materia di impresa**

**R.G. 8091-1/2022**

Il giudice dott.ssa Lisa Torresan  
a scioglimento della riserva assunta  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nel procedimento per ricorso cautelare ex art 671 cpc in corso di causa promosso da

**Fall. Idea Servizi Società Cooperativa**, con l'avv. Massimo Volpi

- ricorrente-

Contro

**PIERO DAL BEN**

- resistente non costituito-

\* \* \*

Il Fallimento Idea Servizi Società Cooperativa, autorizzato dal Giudice delegato con decreto del 27/09/2022 (doc n A), ha proposto azione ex art. 146 L.Fall nei confronti di Piero Dal Ben, che aveva rivestito la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

A fondamento della domanda, ha allegato le seguenti condotte:

- prelevamenti indebiti a titolo a titolo di compenso amministratore per euro 77.987,76: segnatamente, per l'anno 2012 il convenuto si sarebbe attribuito compensi di importo maggiore rispetto a quelli deliberati; negli anni dal 2013 al 2015 avrebbe invece prelevato dalla società importi a titolo di compenso in assenza di delibera assembleare;
- la restituzione, in suo favore, un finanziamento di euro 6.150,00 in violazione dell'art. 2467 cod. civ., trattandosi di finanziamento effettuato nei confronti della società nel 2015, quando la stessa versava in condizioni di squilibrio patrimoniale.

Il danno viene quantificato in complessivi euro 84.137,76.

Con ricorso ex art. 671 cpc, depositato in corso di causa, il fallimento ha chiesto di essere autorizzato a procedere a sequestro conservativo sino alla concorrenza del predetto importo, oltre interessi e spese.

\* \* \*





Richiamatosi, quanto al *fumus boni juris*, all'atto di citazione, in ordine al *periculum in mora* il fallimento ha valorizzato l'inadeguatezza del patrimonio del resistente ed altresì si è soffermato, dal punto di vista soggettivo, sulla asserita gravità delle condotte poste in essere dal convenuto.

\* \* \*

Il resistente, cui il ricorso per sequestro è stato ritualmente e tempestivamente notificato, non si è costituito.

\* \* \*

Il ricorso è fondato.

Va in primo luogo osservato che l'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. (Cass. Civ., sent. n. 22911/2010; n. 3409/2013; SS:UU. N. 9100/2015; ord. N. 2975/2020).

Nel caso in cui l'addebito ascritto all'amministratore abbia natura distrattiva, l'onere probatorio gravante su parte attrice viene assolto mediante dimostrazione dell'avvenuto prelievo di somme dal patrimonio sociale o pagamento di importi, da parte della società, in favore dell'amministratore o di soggetti terzi, in assenza di valido titolo o per finalità che si assumano essere estranee ai fini sociali, essendo invece onere dell'amministratore quello di provare l'esistenza di una causa giustificatrice dei pagamenti ovvero la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione.

Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti risulta che, per l'anno 2012, il compenso deliberato dall'assemblea ammontava ad euro 19.200,00 ( doc. n. 43) e che invece, in relazione a tale annualità, Dal Ben ha ricevuto il pagamento di euro 44.647,00 ( cfr. cedolini paga - doc. 5 - e distinte di bonifico prodotte come doc. da 10 a 20), prelevando quindi in eccedenza l'importo di euro 16.938,20.

Risulta inoltre che Dal Ben abbia ricevuto compensi negli anni dal 2013 al 2015 nonostante il fallimento abbia allegato che l'assemblea nulla aveva deliberato, in relazione ai compensi degli amministratori, dopo il 2012.

In particolare, nel 2013 ha percepito euro 36.085,54; nel 2014 euro 24.384,02 e del 2015 euro 580,00 ( cfr prospetto riepilogativo doc. n. 42).

Ed invero, la ridetta delibera, nel confermare i compensi già deliberati nel 2011, aveva determinato il compenso annuo in euro 19.200,00, da versarsi in 12 mensilità: la circostanza che la delibera delimiti il compenso all'arco temporale di un'annualità e non si riferisca agli anni successivi, in una al richiamo alla delibera assunta sul punto nel corso dell'anno precedente, porta a ritenere che la società deliberasse in ordine ai compensi degli amministratori di anno in anno e che quindi, in assenza



di deliberazioni assembleari che avessero determinato il compenso per gli anni successivi, i pagamenti effettuati in favore dell'amministratore Dal Ben (documentati dai cedolini paga e dalle distinte di bonifico in atti) siano ingiustificati.

La responsabilità di tali pagamenti può senz'altro ascriversi, quantomeno in via solidale con gli altri componenti del CdA, all'Amministratore, il quale, quand'anche non avesse disposto personalmente i pagamenti, certamente ne era a conoscenza, avendone sottoscritto i cedolini paga ed essendone diretto destinatario e dovendo essere anche a conoscenza del fatto, in virtù della carica esercitata, che tali compensi gli erano stati attribuiti in assenza di una delibera che li determinasse.

Risulta inoltre che, nel corso del 2016, la società abbia restituito in favore di Dal Ben finanziamenti per euro 6.150,00.

Dette restituzioni si riferiscono, secondo quanto allegato dalla curatela, ad un finanziamento erogato da Dal Ben alla società nel gennaio 2015 (doc. n. 46).

Ebbene, in base alle evidenze documentali in atti sussistono elementi che portano a ritenere come, all'epoca in cui il finanziamento è stato erogato, la società versasse in condizioni di squilibrio patrimoniale: ed invero, ai fini della sommaria cognizione che connota la presente fase, è sufficiente osservare che il patrimonio netto, nel Bilancio al 31.12.2014 risultava pari ad € 54.004,00 mentre i debiti ammontavano ad € 782.642, di importo superiore ai crediti, mentre le disponibilità liquide erano pari a soli euro 12.914,00; nel corso dell'esercizio successivo la situazione patrimoniale peggiorava, tanto che, al 31.12.2015, il patrimonio netto era negativo per € 449.698,00 e l'indebitamento raggiungeva l'importo di € 1.444.489, sempre nettamente superiore ai crediti, essendosi al contempo quasi esaurite le disponibilità liquide (doc. n. 47).

La situazione di squilibrio permaneva anche nell'anno antecedente il fallimento, come emerge dalla lettura del verbale assembleare del 29.08.2016, ove veniva approvato il Bilancio al 31.12.2015 in forte perdita (- € 504.263), e veniva demandata al Presidente l'assunzione di ogni determinazione necessaria per giungere quanto prima possibile allo scioglimento della società.

Sussistono gli indici di squilibrio patrimoniale tali da indurre a ritenere che il finanziamento sia stato restituito alla società in violazione dell'art. 2467 cod. civ. e pertanto debba essere restituito al fallimento ex art. 2467 cod. civ. (applicabile alla società in esame in forza di espressa disposizione statutaria – doc. n. 3, art. 5 -) poiché le restituzioni sono avvenute tutte nell'anno antecedente al fallimento (doc. n. 44-45).

Sussiste inoltre il *periculum in mora*: invero, Dal Ben risulta titolare in comproprietà, in ragione di 1/2, di un immobile in Treviso, che tuttavia risulta attinto da plurime iscrizioni pregiudizievoli, donde non vi sono elementi che consentano di ritenere che tale bene sia in grado di soddisfare integralmente la pretesa creditoria della curatela. La condotta denunciata dimostra inoltre una certa disinvoltura nel



maneggiare il denaro sociale , dal che pare plausibile ritenere che Dal Ben ( il quale peraltro ha scelto di non costituirsi in giudizio nulla osservando a propria difesa) possa porre in essere successivi atti dispositivi del proprio patrimonio in danno ai creditori. In ragione di quanto sin qui esposto, la curatela va autorizzata a procedere al sequestro conservativo nei confronti di Piero Dal Ben sino alla concorrenza di euro 90.000,00 tenendo conto di interessi e spese  
Spese all'esito del giudizio di merito.

**P.Q.M.**

Autorizza il fallimento Idea Servizi Soc. Coop. a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti dei del resistente Piero Dal Ben sino alla concorrenza dell'importo di euro 90.000,00.  
spese al definitivo.

Si comunichi.

Venezia, 3 febbraio 2023

Il Giudice  
dott.ssa Lisa Torresan

